



**COMUNE DI CORNEDO VICENTINO**  
**PROVINCIA DI VICENZA**

---

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 77 Reg. del 16-07-2019**

L'anno **Duemiladiciannove** il giorno **Sedici** del mese di **Luglio** nella Sede comunale, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale - sotto la Presidenza del Signor Francesco Lanaro e con l'assistenza del Segretario Generale dott. Renato Graziani - nelle persone di:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti
LANARO FRANCESCO	Sindaco	SI
FRIGO ANGELO	Vice Sindaco	SI
PELOSO ELENA	Assessore	SI
NERVO DANIELA	Assessore	SI

**PRESENTI N. 4**

**ASSENTI N. 0**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il seguente

**OGGETTO**

**Presca d'atto comunicazione ULSS Ditta Scutarò Vincenzo & Figlio srl**

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO CHE

1- L'art.216 del RD del 27 luglio 1934 n°1265 "Testo Unico delle Leggi Sanitarie" prescrive che chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura compresa nell'elenco delle industrie insalubri deve darne avviso scritto al Podestà il quale può vietarne l'attivazione o subordinarla a determinate cautele;

2- chiunque intenda avviare, trasferire o subentrare in una qualsiasi attività compresa nell'elenco contenuto nel Decreto Ministeriale del 5 settembre 1994 deve, quindici giorni prima, darne avviso per iscritto al SUAP: la comunicazione deve contenere le informazioni relative alle caratteristiche del ciclo produttivo e delle sostanze chimiche utilizzate nelle lavorazioni. L'ufficio competente, sentita l'Azienda per l'assistenza sanitaria (ULSS N°8) , conferma o modifica la classificazione di industria insalubre e la trasmette allo SUAP che a sua volta lo trasmette al dichiarante. La classificazione di industria insalubre può essere collegata ad altre attività di competenza del SUAP.

**VISTO** lo Studio di impatto ambientale (*registrato al Protocollo Generale n° 7508 in data 03.05.2019* ) presentato dalla ditta Scutaro Vincenzo & Figlio srl per l'esecuzione di un intervento relativo a: PROGETTO IMPIANTO TRATTAMENTO RIFIUTI COSTITUITI DA IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLO

**VISTA** la "comunicazione di avvio del procedimento", da parte dell'Amministrazione Provinciale di Vicenza –settore ambiente- servizio VIA- di istanza di V.I.A. (ai sensi dell'art. 27-bis del Dlgs 152/06 e ai sensi dell'art. 7-8 della Legge 241/'90) e la "comunicazione di avvenuta pubblicazione" della documentazione sul sito dell'Amministrazione Provinciale di Vicenza ai sensi dell'art. 27-bis commi 2-3 del Dlgs 152/06;

**VISTA** la richiesta di classificazione attività produttiva insalubre contenuta tra i documenti dello Studio di Impatto Ambientale (*registrato al Protocollo Generale N° 7508 in data 03.05.2019*) relativa al progetto impianto di trattamento rifiuti costituiti da imballaggi in plastica e metallo della ditta Scutaro Vincenzo & Figlio srl in via Tezze di Cereda n°22 (unità immobiliare catastalmente censita al Fg. 22 part. 232);

**VISTA** la comunicazione da parte dell'azienda ULSS N°8 (Servizio di prevenzione igiene e sicurezza ambienti di lavoro- in data 19.06.2019 al Prot. 10309) con la quale si è provveduto alla classificazione industria insalubre di PRIMA CLASSE VOCE B/101 - attività di gestione rifiuti pericolosi- in base all'art.216 del TULLSS approvato con RD 27 luglio 1934 n°1934

**VISTA** la verifica dell'adeguatezza e della completezza della documentazione trasmessa da SUAP all'Amministrazione Provinciale di Vicenza settore ambiente- servizio VIA con nota in data 29.05.2019 al Prot. 8979 e in particolare:

documentazione relativa al rispetto dell'art. 26 delle NTO del PI per le zone urbanistiche di tipo D/1:

- acquisizione della classificazione industrie insalubri di prima o seconda classe (di cui all'art. 216 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27.07.1934 n°1265 e smi): Si precisa che le industrie insalubri di prima classe sono consentite a condizione che siano previsti idonei impianti per la protezione degli inquinamenti previo parere favorevole della Giunta Comunale

- relazione tecnica specialistica relativa alla ottemperanza alle condizioni e prescrizioni relative ai punti 4, 4.1, 5 dell'art. 26 delle NTO del PI:

art. 26 punto 4

*Fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro risanamento conservativo, ristrutturazione senza variazione dell'attività, l'ampliamento, la modifica dell'attività e il nuovo insediamento delle attività produttive dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti direttive:*

- 4.1 Il PI persegue l'obiettivo di favorire l'insediamento di attività non inquinanti, che escludono la lavorazione della pelle e dei prodotti chimici, considerando prioritario l'adeguamento dell'attività alle Leggi per la tutela ambientale (scarichi, odori, rumorosità). A questo proposito nei lotti liberi compresi nelle zone produttive D è consentita l'edificazione solo per attività non inquinanti alternative alla lavorazione delle pelli ed ai prodotti chimici per essenziali motivi ambientali e cioè:

-La salvaguardia del suolo e delle falde acquifere;

-L'elevato uso di acqua e la necessità di processi di depurazione complessi con sperimentati rischi di impatto ambientale;

-L'alterazione dell'aria, sgradevole da respirare sia per le immissioni legate all'uso di solventi chimici ecc;

-Per lavorazioni delle pelli e per lavorazioni inerenti i prodotti chimici si intendono tutte le attività di utilizzo, trasformazione, magazzino e commercio con deposito di tali prodotti: tutte le produzioni che hanno un impatto negativo sull'ambiente. Sono invece escluse dalle limitazioni del presente articolo le attività relative alla lavorazione della pelle già finita (guanti, borsette, vestiti, oggetti di arredamento ecc) e al commercio al dettaglio di cuoi e pelli.

art. 26 punto 5

-Al fine di garantire l'efficace applicazione degli indirizzi di tutela ambientale ed al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal PAT, l'Amministrazione Comunale si riserva di subordinare l'autorizzazione all'insediamento di nuove aziende al rispetto di specifici impegni:

Per tali aziende sarà necessaria una domanda preliminare al fine di acquisire il parere degli uffici pubblici competenti e/o degli altri istituti specialistici che di volta in volta saranno indicati dall'Amministrazione comunale stessa

**VISTO** il Regio Decreto 27/7/34, n. 1265 (Testo Unico delle leggi sanitarie) all'art. 216 recita:

*“Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro*

*modo pericolose alla salute degli abitanti sono in un elenco diviso in due classi:  
1.a) prima classe comprende quelle che devono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni;  
2.a) la seconda quelle che esigono speciali cautele per l'incolumità del vicinato"*

Un'industria è individuata come "insalubre" dal Servizio di igiene pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'autorità sanitaria (ULSS N°8) competente per territorio. Il Decreto del Ministero della Sanità 05/09/94 suddivide le industrie insalubri in due parti, che comprendono le industrie di I^ classe e quelle di II^ classe. Le classi sono definite in base alle sostanze chimiche (produzione, impiego e deposito), ai prodotti e materiali impiegati (produzione, lavorazione, formulazione e altri trattamenti), oltre che al tipo di attività industriali.

**VISTO** l'art.216 del TULLSS approvato con RD 27 luglio 1934 n°1934

**VISTA** la trasmissione di documentazione e richiesta di conformazione documentale trasmessa dal SUAP all'Amministrazione Provinciale di Vicenza e al procuratore della ditta Scutaro Vicenzo e Figlio srl (con nota registrata al Protocollo Generale n° 10689 in data 26.06.2019)

**VISTA** l'istruttoria per parere fonometrico con richiesta di conformazione documentale trasmessa dal SUAP all'Amministrazione Provinciale di Vicenza e al procuratore della ditta Scutaro Vicenzo e Figlio srl (con nota registrata al Protocollo Generale n° 10778 in data 27.06.2019)

**VISTO** Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA);

**RICHIAMATO** il Dlgs 152/06 del Testo Unico Ambiente e in particolare evidenziato che l'art. 208 del DLGS 152/06 prevede una articolata disciplina nel caso in cui vengano accertate violazioni alle prescrizioni stabilite, ispirata ai principi di gradualità e proporzionalità, nell'ottica di un equilibrato bilanciamento degli interessi coinvolti. In particolare, stabilisce che *"in caso di violazioni ambientali l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:*  
*-alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;*  
*-alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato;*  
*-alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte.*

**RICHIAMATA** la strumentazione urbanistica:

- il PAT approvato il 21.06.2013 ratificato dalla Provincia di Vicenza con deliberazione n°131 del 02.07.2013, pubblicato al BUR n°71 del 16.08.2013 e divenuto efficace dal 01.09.2013;
- la delibera di Consiglio Comunale n°48 del 30.10.2014 di approvazione del P.I.
- la delibera di Consiglio comunale n° 19 del 23.05.2017 di approvazione della Variante n°1 al P.I.
- la delibera di Consiglio comunale n° 5 del 21.03.2018 di approvazione della Variante generale al P.I. Fase N°1
- la delibera di Consiglio comunale n° 23 del 04.07.2018 di approvazione della Variante generale al P.I. Fase N°2
- la delibera di Consiglio comunale n° 23 del 04.07.2018 di approvazione della Variante al Regolamento Edilizio;

**RICHIAMATE:**

- la Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11 (Norme per il governo del Territorio);

-la Legge n°241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

### **DELIBERA**

1) di prendere atto di quanto comunicato dall'azienda ULSS N°8 (Servizio di prevenzione igiene e sicurezza ambienti di lavoro- con nota registrata in data 19.06.2019 al Prot. 10309) ovvero di classificare la ditta Scutarò Vincenzo & Figlio srl, per lo stabilimento in via Tezze di Cereda n°22 (unità immobiliare catastalmente censita al Fg. 22 part. 232) quale:

industria insalubre di PRIMA CLASSE VOCE B/101 (attività di gestione rifiuti pericolosi) per le motivazioni di cui alla comunicazione da parte dell'azienda ULSS N°8 (Servizio di prevenzione igiene e sicurezza ambienti di lavoro) che si allega alla presente con la seguente prescrizione e condizione:

“il Sindaco, nel caso di segnalazione di disturbo acustico e/o generato da emissioni odorigene, nell'interesse della pubblica salute, può subordinare l'esercizio dell'attività a determinate cautele e prescrizioni avvalendosi del supporto di ARPAV e ULSS N°8 . In particolare:

Nel caso di segnalazione di disturbo acustico e/o generato da emissioni odorigene, di adottare con effetto tempestivo nelle modalità operative, tutti gli accorgimenti necessari a limitare le emissioni in particolare per quanto riguarda le aree confinanti. Si prescrive di predisporre e trasmettere al Comune un "Piano di Bonifica" (che descriva dettagliatamente gli interventi finalizzati alla riduzione degli impatti) e di realizzare tutti gli interventi necessari per ricondurre le emissioni entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente”.

2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 de Dlgs 267/2000

---

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000.

li 16-07-2019

**Il Responsabile dell'Area Tecnica Settore Edilizia Privata**

*Arch. Giampaolo Tonegato*

---

Parere non rilevante in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000.

li 16-07-2019

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

*Dott. Dario Peripolli*

---

**IL SINDACO**

Avv. Francesco Lanaro

**IL SEGRETARIO GENERALE**

dott. Renato Graziani

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia del presente provvedimento viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire al 17-07-2019 e fino al 01-08-2019.

Li, 17-07-2019

**IL SEGRETARIO GENERALE**

dott. Renato Graziani

---

E' copia di documento informatico, sottoscritto nell'originale dai Responsabili di servizio con firma digitale.

REGIONE DEL VENETO



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

**AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 - 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050-COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242-Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

20/06/2019 Jend/x 20221

Prot. 63157

19 GIU. 2019

Dipartimento di Prevenzione  
Servizio Igiene e Sanità Pubblica  
Indirizzo sede: Via IV Novembre, 46 - 36100 Vicenza  
Direttore f.f.: Dr. ssa Maria Teresa Padovan

Oggetto: procedimento di VIA ai sensi del D.Lgs.  
152/20016 relativo ad un impianto trattamento  
rifiuti in via Tezze di Cereda a Cornedo  
Vicentino  
Ditta Scutaro Vincenzo & Figlio S.R.L.

Spettabile  
Amministrazione Provinciale di Vicenza  
Settore Ambiente servizio V.I.A.  
Contrà Gazzole 1  
36100 VICENZA  
Pec: [provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net)

Spett.le  
Comune di Cornedo Vicentino (VI)  
Pec: [cornedovicentino.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:cornedovicentino.vi@cert.ip-veneto.net)

In riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento n. 24671 del 03/05/2019 e le successive comunicazioni, esaminata la documentazione presente nel sito della Provincia e rilevato che l'attività avviene tutta al coperto con sistemi ambientali di gestione delle acque meteoriche dei piazzali.

Il sito si inserisce in una zona produttiva rispettando le distanze minima dalle abitazioni contenuta nel Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali.

Non si rilevano problematiche sotto il profilo igienico sanitario per l'inserimento dell'attività.

Si propone in base all'art. 216 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265 ed individuate nell'elenco delle industrie insalubri contenuto nel D.M.S. 05.09.1994 la classificabile come industria insalubre di prima classe n. B/101 (attività di gestione rifiuti pericolosi).

Si ritiene inoltre opportuno, ai sensi dell'art. 216, 6 comma del T.U.LL.SS., vengano disposte le seguenti prescrizioni: i piazzali oggetto di accumulo delle acque meteoriche da eventi eccezionali dovranno avere opportune caratteristiche di impermeabilità e presidiati almeno da dossi antisversamento al fine di non avere dispersioni ambientali.

Si precisa infine che in base al D.Lgs. 222/16 questo Dipartimento non è più tenuto ad esprimere pareri su procedimenti di cui al D.P.R. n. 380/01 resta comunque a disposizione per valutazioni igienico sanitarie di merito.

Distinti saluti.

Il Direttore f.f. del Servizio Igiene e Sanità Pubblica  
Dr. ssa Maria Teresa Padovan

Responsabile del Procedimento: Dr. ssa Maria Teresa Padovan

Referente procedura: T.d.P. Sergio Rovervo (tel. 0444-755610; fax 0444-760283; e-mail: [sergio.roverso@aulss8.veneto.it](mailto:sergio.roverso@aulss8.veneto.it))

Tel. 0444-752221/752245 Fax 0444-511127

e-mail: [segreteria.sisp@aulss8.veneto.it](mailto:segreteria.sisp@aulss8.veneto.it); pec: [segreteria.sisp.aulss8@pecveneto.it](mailto:segreteria.sisp.aulss8@pecveneto.it)

